

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

PARTE PRIMA

Anno 76°

ROMA - Giovedì, 13 giugno 1935 - ANNO XIII

Numero 138

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale a soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della "Gazzetta Ufficiale" (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello; ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 12646, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla "Gazzetta Ufficiale" vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

La "Gazzetta Ufficiale", e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 842.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario. Pag. 2894

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 843.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui, di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate. Pag. 2894

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 844.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al direttore generale del Banco di Sicilia dal R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto. Pag. 2895

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 845.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, inteso a precisare la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerenzze di guerra. Pag. 2895

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 846.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 114, relativo all'aumento del contributo finanziario da parte dei mutilati ed invalidi di guerra pel funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi medesimi. Pag. 2895

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 847.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2347, recante disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di credito edilizio e la conversione al 4 per cento delle cartelle edilizie 6 per cento da esso emesse. Pag. 2895

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 848.

Approvazione della convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935 per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini. Pag. 2896

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 849.

Provvedimenti a favore della gestione case economiche per ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma. Pag. 2896

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. 850.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629. Pag. 2896

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 851.

Inclusione dell'abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato. Pag. 2898

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 852.

Modificazioni al R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, relativo allo scioglimento del Comitato permanente per le industrie chimiche e alla istituzione di una Commissione per le industrie chimiche. Pag. 2899

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 853.

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati. Pag. 2899

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 854.

Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa della categoria armieri-artefici della Regia aeronautica, appartenenti alle classi dal 1903 inclusa e successive. . . . Pag. 2899

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1935-XIII.

Nomina della Commissione incaricata di proporre provvedimenti per proteggere le radioaudizioni in Como dalle perturbazioni. . . . Pag. 2899

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1935-XIII.

Approvazione del contrassegno da apporsi dal Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica sugli schermi per radiologia. . . . Pag. 2900

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2900

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 2900

Rettifiche d'intestazione Pag. 2901

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 2904

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio Pag. 2905

Ministero dell'educazione nazionale: Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Carpi. Pag. 2905

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Conta di Barco » in provincia di Brescia Pag. 2905

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione dell'Agro di Donnalucata (Ragusa). Pag. 2905

CONCORSI

Regia prefettura di Pavia: Concorsi a posti di sanitario condotto. Pag. 2905

Regia prefettura di Belluno: Concorso a posti di levatrice condotta Pag. 2906

Regia prefettura di Ferrara:

Concorso a posti di levatrice condotta Pag. 2906

Concorso a posti di medico condotto Pag. 2906

Regia prefettura di Udine: Concorso a posti di ostetrica condotta Pag. 2906

Regia prefettura di Alessandria:

Concorso a sei posti di veterinario condotto Pag. 2906

Concorso ai posti di coadiutore medico, assistente medico e assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria. Pag. 2906

Concorso a 29 posti di medico condotto Pag. 2906

Concorso a 35 posti di levatrice condotta Pag. 2907

Regia prefettura di Belluno: Concorsi a posti di sanitario condotto Pag. 2907

Regia prefettura di Viterbo: Concorso ad un posto di veterinario condotto Pag. 2907

Regia prefettura di Udine:

Concorsi a posti di sanitario condotto. Pag. 2907

Concorsi a posti di veterinario condotto Pag. 2907

Regia prefettura di Cagliari: Concorso a n. 29 posti di levatrice condotta Pag. 2907

Regia prefettura di Mantova:

Concorso a posti di levatrice condotta Pag. 2908

Concorso a posti di medico condotto Pag. 2908

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 13 GIUGNO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 35:

Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni 5 per cento create per risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 37ª estrazione del 16 maggio 1935-XIII.

(2342)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 842.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL —

SOLMI — ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 843.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui, di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui, di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL —

SOLMI — ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 844.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al direttore generale del Banco di Sicilia dal R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al direttore generale del Banco di Sicilia dal R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 845.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, inteso a precisare la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerienze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, che precisa la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerienze di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 846.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 114, relativo all'aumento del contributo finanziario da parte dei mutilati ed invalidi di guerra pel funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi medesimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 114, che autorizza l'aumento del contributo finanziario da parte dei mutilati ed invalidi di guerra, pel funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi medesimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 847.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2347, recante disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di credito edilizio e la conversione al 4 per cento delle cartelle edilizie 6 per cento da esso emesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2347, recante disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di credito edilizio e la conversione al 4 per cento delle cartelle edilizie 6 per cento da esso emesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 848.

Approvazione della convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935 per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il 24 aprile 1935-XIII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio per la ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

Art. 2.

Per provvedere al pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1 lo stanziamento del capitolo 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio in corso è aumentato di L. 1.149.876.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI,
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 849.

Provvedimenti a favore della gestione case economiche per i ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, e le altre disposizioni successivamente emanate per la costruzione di case economiche per i ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 22 marzo 1928, n. 527, per la costruzione della sede di Roma del Dopolavoro ferroviario;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1998, col quale è ridotto al 4,50 % il saggio d'interesse sui mutui e sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a maggior tasso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sistemazione della gestione delle case economiche per i ferrovieri in seguito all'aggravio ad essa derivato dalla riduzione delle pigioni prescritta dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tasso d'interesse sui capitali, forniti e da fornire dal Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato e dall'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie stesse per l'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri, è stabilito, a partire dall'esercizio 1934-35, nella misura unica del 4,50 %.

È ugualmente fissato in tale misura del 4,50 % il saggio d'interesse sul mutuo di L. 8.000.000 concesso dal Fondo pensioni e sussidi anzidetto per la costruzione della sede di Roma del Dopolavoro ferroviario.

Art. 2.

Il capitale costituente il Fondo di riserva per i rischi di mare del cessato Esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato è trasferito, con effetto dal 1° luglio 1934, al Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato, fermo rimanendo l'investimento di una parte del capitale anzidetto in mutui a Società cooperative edilizie tra ferrovieri, autorizzato col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI,
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. 850.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, che apporta modificazioni al testo unico suddetto;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare varianti anche nell'art. 10 del citato testo unico e di emanare disposizioni transitorie in favore dei subalterni di complemento attualmente in servizio nelle Colonie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, modificato dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Ministro per la guerra di ammettere direttamente alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, mediante nomina a sottotenente in servizio permanente, i subalterni di complemento di dette armi, in congedo o in servizio, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 2, ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabilito dal regolamento.

« Per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, gli ufficiali di complemento debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta, computandosi nella indicata anzianità anche il tempo eventualmente trascorso nel grado di aspirante.

« La stessa anzianità da ufficiale è richiesta ai subalterni di complemento delle armi di fanteria e cavalleria per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente in base all'art. 3, n. 2, lettera a) ».

L'art. 11 del medesimo testo unico è abrogato.

Art. 2.

Gli articoli 1, 6 e 22 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quali risultano sostituiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono modificati come appresso:

Art. 1. — Nel primo comma è soppresso il periodo: « Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'art. 10 ».

Nel numero 2 del secondo comma sono sopresse le frasi: « 30 anni per i tenenti di artiglieria e del genio reclutati in base all'art. 10 » e « Qualora le nomine debbano essere precedute da appositi corsi, il limite di età va diminuito di tanti anni quanto sono gli anni dei corsi ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « È revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente di cui all'art. 3, n. 2, lettera a), la nomina a sottotenente di cui all'art. 10 e quella a tenente di cui all'art. 15, di quegli ufficiali coniugati o vedovi con prole a carico che — entro il termine stabilito dal regolamento — non abbiano ottenuto la declaratoria dell'idoneità e sicurezza della rendita dotale ».

Art. 6, secondo comma. — Alle parole « di cui all'art. 3 » sostituire le altre « di cui agli articoli 3 e 10 ».

Art. 22. — È soppresso il numero 3.

Il n. 6 è sostituito dal seguente: « militari in congedo ilimitato che siano muniti di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione seguito da apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra ».

Art. 3.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 3, n. 2, lettera a), e nell'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quali risultano rispettivamente modificati dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, e dall'art. 1 del presente decreto, per gli anni 1935, 1936, 1937 e 1938 la metà dei posti che, in applicazione dei commi 4° e 5° dell'art. 5 del citato testo unico, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, saranno eventualmente destinati al reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dai subalterni di complemento, dovrà essere riservata ai subalterni di complemento che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio nelle Colonie e che abbiano compiuto o vengano successivamente a compiere almeno 5 anni di effettivo servizio militare, dei quali non meno di due nelle Colonie col grado di ufficiale.

Per tali subalterni il servizio, come sopra prestato, sarà considerato titolo sufficiente, indipendentemente dal titolo di studio eventualmente posseduto, per poter prendere parte all'apposito concorso per titoli ed esami indicato nell'art. 3, n. 2, lettera a), del testo unico sopra citato, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36 (se appartenenti alle armi di fanteria e cavalleria) ovvero al concorso per titoli ed esami indicato nel 1° comma dell'art. 10 del medesimo testo unico, quale risulta modificato dall'art. 1 del presente decreto (se appartenenti alle armi di artiglieria e genio).

Quelli tra i subalterni anzidetti, appartenenti alle armi di fanteria e cavalleria, che supereranno il concorso di cui al precedente comma, saranno nominati, in ordine di merito, sottotenenti in servizio permanente di seguito ai subalterni muniti di titolo di studio di cui al secondo comma dell'art. 6 del testo unico sopra citato, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36.

Analogamente quelli tra i subalterni di cui sopra, appartenenti alle armi di artiglieria e genio, che supereranno il concorso previsto dal 1° comma dell'art. 10 del citato testo unico, quale risulta modificato dall'art. 1 del presente decreto, saranno nominati, in ordine di merito, sottotenenti in servizio permanente di seguito ai subalterni muniti di titolo di studio nominati sottotenenti in servizio permanente in base al ripetuto art. 10.

I sottotenenti di cui ai due commi precedenti conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione. Coloro che non superino i corsi di applicazione conseguono l'avanzamento, se prescelti, dopo quattro anni di grado, ma hanno la carriera limitata fino al grado di capitano.

Art. 4.

Qualora, mediante i concorsi per titoli ed esami indicati nel secondo comma del precedente articolo, non sia possibile coprire tutti i posti riservati, giusta l'articolo stesso, ai

subalterni in servizio nelle Colonie, i residui posti disponibili saranno ricoperti mediante concorso per soli titoli fra i subalterni stessi, in possesso dei requisiti di cui al primo capoverso del precedente articolo.

I vincitori del concorso seguiranno le sorti dei sottotenenti in servizio permanente effettivo reclutati dai sottufficiali, di cui all'art. 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, ma, pur ottenendo la nomina sotto la stessa data, li precederanno nel ruolo.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° novembre 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 851.

Inclusione dell'abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Caltagirone, in provincia di Catania, limitatamente al quartiere S. Giovanni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 852.

Modificazioni al R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, relativo allo scioglimento del Comitato permanente per le industrie chimiche e alla istituzione di una Commissione per le industrie chimiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, concernente lo scioglimento del Comitato permanente per le industrie chimiche e la istituzione di una Commissione per le industrie chimiche;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, è sostituito dal seguente:

« Della Commissione fanno parte:

7 professori di chimica di Regie università o di Istituti superiori;

3 industriali esercenti industrie chimiche o chimiche farmaceutiche, su designazione della Confederazione fascista degli industriali ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, è sostituito dal seguente:

« La nomina dei 7 professori di Regie università o Istituti superiori, dei quali tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche, sarà fatta previ accordi col Ministro per l'educazione nazionale ».

Art. 3.

Il numero dei componenti il Comitato esecutivo, previsto dall'art. 6 del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1292, nominato nel suo seno dalla Commissione per le industrie chimiche, è aumentato a otto.

Allo stesso art. 6 è aggiunto il seguente comma:

« Il presidente della Commissione ha facoltà di fare intervenire alle riunioni del Comitato esecutivo esperti aventi particolare competenza su gli argomenti da trattarsi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 159. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 853.

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 giugno 1934-XII, concernente la nomina dell'on. avv. Carlo Bergamaschi a Regio commissario per l'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti da Enti parastatali e assimilati, con sede in Roma, per la durata di mesi tre, con i poteri dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione e con la facoltà di proporre le modificazioni che egli ritenesse necessarie allo statuto dell'Ente;

Veduti i Regi decreti 11 ottobre 1934-XII e 31 gennaio 1935-XIII, con i quali il conferimento dei poteri affidati al predetto Regio commissario fu prorogato, complessivamente, di sei mesi, già scaduti dal 26 marzo u. s.;

Ritenuta la necessità di prorogare, fino al 31 dicembre 1935-XIV, il conferimento stesso, per il pieno espletamento del mandato conferito al Regio commissario suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato, con effetto dal 26 marzo 1935-XIII e fino al 31 dicembre 1935-XIV, il conferimento dei poteri già affidati col R. decreto 7 giugno 1934-XII all'on. avv. Carlo Bergamaschi, in qualità di Regio commissario per l'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati, e prorogati con i Regi decreti 11 ottobre 1934-XII e 31 gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 854.

Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa della categoria armieri-artefici della Regia aeronautica, appartenenti alle classi dal 1903 inclusa e successive.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi i sottufficiali e militari di truppa della categoria armieri-artefici, iscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti alle classi dal 1903 inclusa e successive.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 56. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1935-XIII.

Nomina della Commissione incaricata di proporre provvedimenti per proteggere le radioaudizioni in Como dalle perturbazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 8 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su citata;

Considerata la necessità di nominare una Commissione tecnica che esegua i necessari accertamenti sulle perturbazioni causate in Como alle radioaudizioni dal funzionamento degli impianti elettrici della regione e proponga provvedimenti idonei ad attenuare quanto più possibile tali disturbi;

Visto che il Consiglio provinciale della economia corporativa di Como ha designato il sig. Strada Antonio a rappresentare i proprietari degli impianti elettrici disturbatori, nella Commissione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

È nominata una Commissione con l'incarico di eseguire esperimenti in relazione alle perturbazioni causate alle radioaudizioni nella città di Como dagli impianti elettrici della regione e di proporre le modificazioni da apportarsi agli impianti stessi allo scopo di eliminare quanto più possibile tali perturbazioni.

La Commissione sarà così costituita:

Ing. cav. uff. Molino Pietro, ispettore dell'Azienda dei telefoni di Stato, presidente;

Sig. Strada Antonio, in rappresentanza dei proprietari degli impianti elettrici disturbatori, membro;

Sig. Berti Ernesto, capo ufficio di 2ª classe dell'Amministrazione postelegrafonica in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, membro e segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2226)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1935-XIII.

Approvazione del contrassegno da apporsi dal Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica sugli schermi per radiologia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 11 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il contrassegno da apporsi dal Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica sugli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, sottoposti al controllo del Laboratorio predetto, secondo il modello allegato, avente le seguenti caratteristiche:

Tondo del diametro di mm. 30, diviso in due parti, portante sul margine della parte superiore la dicitura in maiuscole « Ministero dell'Interno » e, sotto a questa, il sigillo dello Stato e, sul margine inferiore la dicitura in maiuscole « Laborat. Fisico » e, sopra a questa, quattro serie girevoli di numeri da 0 a 9.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

P. Il Ministro: BUFFARINI.

Contrassegno da apporsi sugli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145.



Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

P. Il Ministro: BUFFARINI.

(2223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133.

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,09
Inghilterra (Sterlina)	59,60
Francia (Franco)	79,90
Svizzera (Franco)	394,50
Argentina (Peso carta)	3,18
Belgio (Belga)	2,05
Canada (Dollaro)	12,07
Cecoslovacchia (Corona)	50,65
Danimarca (Corona)	2,66
Germania (Reichsmark)	4,8709
Norvegia (Corona)	2,995
Olanda (Florino)	8,185
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	165,65
Svezia (Corona)	3,075
Rendita 3,50 % (1906)	75,80
Id. 3,50 % (1902)	74,125
Id. 3 % lordo	57,425
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73,95
Obbligazioni Venezia 3,50 %	86,40
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,225
Id. id. 5 % id. 1941	99,10
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	90,925
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	91,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 179.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoidicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 8 settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Machi Giovanni Battista di Achille, notaio a Torricella Sicura (Teramo) — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 6 luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Guenna Francesco fu Giuseppe per conto di Scotti Federica — Titoli del debito pubblico: Buoni novennali 1 — Ammontare del capitale: L. 1000, consolidato 5 per cento, con decorrenza 15 maggio 1934.

Al termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1292)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 45.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 % Redimibile	416808	210 —	Oria Alberto fu Angelo <i>Carlo</i> , minore sotto la p. p. della madre Sosena Maria fu Giacinto, domt. a Torino.	Oria Alberto fu Angelo <i>Pietro Innocente Carlo</i> , detto comunemente <i>Carlo</i> , minore, ecc., come contro.
» Cons. 3,50 % (1902)	384108 41812	430,50 182 —	Eredi di Soler Giovanna fu Antonio, domt. a Palermo; con usufr. vital. a Perrier <i>Henriette</i> fu <i>Alfredo</i> ved. Ciotti, domt. a Palermo.	Intestate come contro; con usufr. vital. a Perrier <i>Letizia-Maria-Enrichetta</i> fu <i>Carlo Enrico-Alfredo</i> , ved., ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	304761 304762	175 — 35 —	<i>Ambrosio</i> Vita fu Sebastiano, moglie di Parrilli Cristofaro, domt. a Picigliano (Salerno).	<i>D'Ambrosio</i> Vita fu Sebastiano, moglie, ecc., come contro.
Buono del Tesoro novennale 8ª Serie 1934	42	Cap. 7.500 —	Galafassi <i>Elvira</i> fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bardini Adele, ved. Galafassi.	Galafassi <i>Albina</i> fu Giovanni, minore ecc., come contro.
Prestito Naz. 4,50 %	5897 4626	180 — 45 —	Cattanea } Cattaneo } Vittorio fu Giovanni Battista, domiciliato a Piosasco (Torino).	<i>Cattanea</i> Vittorio-Domenico fu Battista, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	625060 625061	175 — 175 —	Cattanea Vittorio fu Giovanni Battista, domt. a Piosasco (Torino).	Intestata come la precedente.
3,50 % Redimibile	63234	350 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	404495	250 —	Cipparoli Osvaldo fu Edoardo, domt. in Alessandria; con usufr. vitalizio a <i>Bongianchino</i> Giuseppina fu <i>Dalmazzo</i> , ved. di Pomesano Giuseppe, domt. in Alessandria.	Intestata come contro; con usufr. vital. a <i>Bogianchino</i> Giuseppina fu <i>Dalmazzo</i> , ved. ecc., come contro.
»	106732	350 —	Valori Cesare fu Lorenzo, domt. a Torino; con usufr. vital. a Bertero <i>Margherita</i> fu <i>Giuseppe</i> , ved. di Valori Lorenzo, domt. a Moncalieri (Torino).	Intestata come contro; con usufr. vital. a Bertero <i>Maria Margherita</i> fu <i>Giovanni Giuseppe</i> , ved. ecc., come contro.
»	168808	420 —	<i>Margherita Carmela</i> di <i>Atello</i> , moglie di Capozzi Cesare, domt. a Palermo.	<i>Atello Margherita</i> di <i>Paolo</i> , moglie ecc., come contro.
»	422031	10.150 —	Pittaluga Fanny, Giulietta, Luigi ed Alessandro-Giuseppe di Carlo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Genova; con usufrutto a Molinari <i>Mary</i> di Alessandro, domiciliata a Genova.	Intestata come contro; con usufr. a Molinari <i>Maria-Maddalena-Flena</i> di Alessandro, domiciliata a Genova.
Cons. 3,50 %	503028	1.120 —	Borelli Elena fu Giovanni Battista, moglie di Bertolini o Bertolini <i>Francesco-Emanuele</i> fu Carlo, domt. a Torino.	Borelli Elena fu Giovanni Battista, moglie di Bertolini o Bertolini <i>Francesco-Costanzo-Emanuele</i> fu Carlo, domt. a Torino nella 1ª rendita ed in Alessandria nella seconda.
»	245967	350 —	Borelli Elena fu Giovanni Battista, moglie di Bertolini <i>Emanuele</i> , domt. in Alessandria.	
3,50 % Redimibile	210142	850,50	De Francesco <i>Mariannina</i> fu Vincenzo, moglie di Cancellieri <i>Alfredo</i> , domt. a Chieti, vincolata.	De Francesco <i>Anna-Maria-Giacinta-Clelia</i> fu Vincenzo, moglie ecc., come contro, vincolata.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3.50 %	29067	35 —		
"	120003	105 —		
"	139380	105,50		
"	214498	45,50	Cagno Paolo fu Tommaso, domt. in Asti (Alessandria) ipotecate.	Cagno Vittorio-Emanuele-Paolo-Giuseppe fu Tommaso, domt. come contro, vincolate.
"	215175	10,50		
"	351144	91 —		
"	397543	3,50		
"	575775	10,50		
"	161085	198 —		
"	351145	7 —	Berruti Annetta fu Giovanni moglie, di Cagno Paolo fu Tommaso ipotecate.	Berruti Annetta fu Giovanni, moglie di Cagno Vittorio-Emanuele-Paolo-Giuseppe fu Tommaso, ipotecate.
"	512912	35 —		
"	628042	80,50		
"	540998	675,50	Suardi Tomaso fu Antonio, domt. a Vigenzino (Milano) ipotecata a favore di Suardi Marcello fu Antonio, con dichiarazione che tale ipoteca sarà da cancellarsi dietro la semplice esibizione del certificato di morte del detto sig. Suardi Marcello.	Intestata come contro; ipotecata a favore di Suardi Angelo-Maria-Marcello fu Antonio, con dichiarazione che tale ipoteca sarà da cancellarsi dietro la semplice esibizione del certificato di morte del detto Suardi Angelo-Maria-Marcello.
"	415400	70 —	Bardi Adele di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Tronzano Vercellese (Novara).	Barbi Maria di Francesco, minore, ecc., come contro.
3.50 % Redimibile	276560	175 —	Manzi Pierina di Giuseppe, maritata Schellino, domt. a Marsaglia (Cuneo), con usufr. ad Abbona Francesca fu Giuseppe vedova Schellino, domt. a Faragliano (Cuneo).	Intestata come contro; con usufr. ad Abbona Caterina-Francesca fu Francesco, ved. ecc.; come contro.
"	276561	175 —	Schellino Celestino fu Pasquale, domt. a Marsaglia (Cuneo); con usufr. come la precedente.	Intestata come contro e con usufr. come la precedente.
"	26260	1.750 —	Torre Ernesto fu Agostino, domt. a Genova.	Torre Giovanni-Attilio-Ernesto-Cesare fu Agostino, domt. a Genova.
"	272404	875 —	Annella Amelia di Luigi, domt. a Leggiano Sangiuno (Varese); con usufr. vital. a De Ambrosi Giacomo fu Vittore, domt. a Laveno Mombello.	Intestata come contro; con usufr. vital. a De Ambrosi o De Ambroggi Giacomo fu Vittore, domt. come contro.
Cons. 3.50 % (1906)	550038	10,50	Peyla Francesco di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Mercenasco (Torino).	Peyla Francesca di Pietro, minore ecc., come contro.
3.50 % Redimibile	64174	350 —	Grosso Irene fu Michele, moglie di Lagori Giacomo, domt. a Torino.	Grosso Irene fu Michele, moglie di Lagori Michele-Martino-Francesco, domt. a Torino.
"	64174	570,50	Baggini Margherita fu Antonio, moglie di Balsamo Giovanni, domt. a Milano, vincolata.	Baggini Maria-Clara-Margherita fu Antonio, moglie ecc., come contro.
"	342205	49 —	Antonicelli Carmela di Donato, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Gioia del Colle (Bari).	Antonicelli Maria-Carmela di Donato, minore ecc., come contro.
"	373100	126 —		
"	353236	157,50	Antonicelli Carmela e Grazia di Donato, minori ecc., come la precedente.	Antonicelli Maria-Carmela e Grazia di Donato, minori ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale. CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3^a pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 42)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % Redimibile	399914	42 —	Cacciatore Mario-Leonida fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Quintana Lucia, ved. di Cacciatore Vincenzo, domt. a Gallipoli (Lecce).	Cacciatore Mario-Leonida fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Quintana Grazia-Lucia, ved. di Cacciatore Vincenzo domt. come contro.
"	241417	413 —	Formicola Olimpia } fu Erminio, minori sotto	Formicola Olimpia } fu Erminio, minori sotto
"	241418	357 —	Formicola Erminio } to la tutela di Borrelli Luigi fu Pietro, domt. a Portici (Napoli).	Formicola Erminio } to la p. p. della madre Montella Giuseppina, ved. Formicola, domt. come contro.
"	237474	17,50	Ricotti Adele di Attilio minore sotto la p. p. del padre, domt. a Piegara (Perugia).	Ricotta Adele di Attilio minore ecc. come contro.
"	349430	17,50		
"	389451	17,50		
"	272878	35 —	Ricotti Adele di Attilio, domt. a Romagnella	Ricotta Adele di Attilio ecc. come contro.
"	420514	91 —	frazione del Comune di Piegara (Perugia)	
"	447811	17,50	nelle prime due rendite e nelle ultime tre,	
"	289922	31,50	domt. a Roma. Nelle due ultime rendite è	
"	442196	3,50	indicata nubile.	
"	201670	21 —	Gorlier Celina di Ernesto nubile, domt. a	Gorlier Maria-Giovanna-Celina detta Celina
"	168324	21 —	Champlas Seguin frazione di Cesana Torinese (Torino); con usufrutto vital. a Court Giuseppe fu Pietro, domt. a Champlas Torinese.	di Ernesto, minore sotto la p. p. del padre domt. e con usufrutto vitalizio come contro.
"	168325	21 —	Gorlier Ernestina di Ernesto, nubile, domt.	Gorlier Ernestina di Ernesto, minore sotto la
"	201669	21 —	e con usuf. vital. come la precedente.	p. p. del padre, domt. e con usufrutto vitalizio come contro.
"	168326	21 —	Gorlier Gabriella di Ernesto, nubile, domt. e	Gorlier Gabriella di Ernesto, minore ecc.,
"	201668	21 —	con usufrutto vitalizio come la precedente.	domt. e con usuf. vital. come contro.
"	168327	21 —	Gorlier Andrea di Ernesto, domt. e con usuf.	Gorlier Maria-Maddalena-Andrea di Ernesto,
"	201667	21 —	vital. come la precedente.	minore ecc., domt. e con usuf. vital. come contro.
"	168328	21 —	Gorlier Emilio } di Ernesto, domt. e con	Gorlier Emilio } di Ernesto minori ecc.,
"	201666	21 —	usuf. vital. come la precedente.	domt. e con usuf. vital.
"	168329	21 —	Gorlier Leone } cedente.	Gorlier Leone } come contro.
"	201665	21 —		
"	349507	56 —	Camisa Paola di Antonfo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a San Nicola (Lecce).	Camisa Agata-Paoluccia o Paola di Antonfo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	122835	25 —	Scuderi Bianca di Ezechiele fu Gaetano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Mandanici (Messina).	Scuderi Bianca-Caterina-Ester di Ezechiele, minore ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	11576	35 —	Toniolo Mario } di Pietro minori	Toniolo Mario } di Carlo, minori
"	11577	35 —	Toniolo Emma detta Ida } sotto la p. p. del	Toniolo Emma detta Ida } ecc. come con
"	11575	35 —	Toniolo Franco } padre, domt. a	Toniolo Franco } tro.
			Milano.	

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % Redimibile	302053	175 —	Vigliercio <i>Maddalena</i> fu Giovanni, moglie di Bollorino Domenico-Agostino, domt. a Loano (Genova) vincolata.	Vigliercio <i>Maria-Maddalena</i> fu Giovanni, moglie ecc. come contro vincolata.
Cons. 3,50 %	688009	28 —	Perna <i>Maria-Francesca</i> di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Reggio Calabria.	Perna <i>Maria-Concetta</i> di Giovanni, minore ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	163510	49 —	Bonito Ester di <i>Giuseppe</i> , moglie di Marano Rodolfo, domt. a Napoli, vincolata.	Bonito Ester di <i>Enrico</i> moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	278235	65 —	Bonito Vincenzo di <i>Giuseppe</i> domt. Napoli, vincolata.	Bonito Vincenzo di <i>Enrico</i> domt. a Napoli, vincolata.
3,50 % Redimibile	162514	46,50	Bonito Maria di <i>Giuseppe</i> , moglie di Bonzi Costantino, domt. a Napoli, vincolata.	Bonito Maria di <i>Enrico</i> , moglie ecc. come contro vincolata.
Buoni Tesoro serie C	4481 4482	Cap. 2.000 — " 2.000 —	<i>Clompi</i> Giuseppina, fu Ciro.	<i>Clompi</i> Giuseppina, fu Ciro.
3,50 % Redimibile	43118 43119	147 — 35 —	Nisi Lodovico, <i>Giovanni, Augusta e Bruno</i> fu Virgilio, minori sotto la p. p. della madre Corti Ester fu Giacomo, ved. Nisi, domt. a Pesaro. La seconda rendita è con usufrutto a Corti Ester.	Nisi Lodovico, <i>Giovanna, Assunta e Bruna</i> fu Virgilio, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto a Corti Ester.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificcate.

Roma, addì 27 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1155)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3^a pubblicazione).

Elenco n. 172.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoidicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 dicembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Iellici Giovan Battista fu Valentino per conto del comune di Zambruna — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 150, consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 5 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Merli Giuseppe fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: al portatore 11 — Ammontare della rendita: L. 385, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 7 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza

di Bari — Intestazione: Magrone Vincenzo fu Michele — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 170, consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 20 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Perico Primo di Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20, consolidato 5 per cento Polizza Combattenti, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 29 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Manfredi Faustino fu Giovanni Maria — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20, consolidato 5 per cento R.P.C., con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1228)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 63723 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 1º marzo 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Di Giovanni Pietro di Giovanni da Capena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 8936 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Scilio Gaetano fu Giovanni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 19175 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Fusara Giovanni fu Pietro di Piacenza — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 19176 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Silva Albina fu Andrea, da Piacenza — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 365 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Chiesa parrocchiale di Novacco — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 370 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Chiesa parrocchiale di Cerreto Istriano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 371 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Chiesa di Sarezzo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 134 — Numero del certificato provvisorio: 330 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Banca Agraria « La Loggia » di Cattolica Eraclea — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 17143 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Lotti Santo fu Luigi da Vailate (Cremona) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135-bis — Numero del certificato provvisorio: 16309 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Casali Romeo fu Francesco, domiciliato a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione Generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(687)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE**Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Carpi.**

Con R. decreto in data 20 maggio 1935-XIII il Regio istituto tecnico inferiore di Carpi è intitolato al nome di « Alberto Pio ».

(2276)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Conta di Barco » in provincia di Brescia.**

Con R. decreto 25 marzo 1935, n. 1654, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio successivo, registro 16, foglio 67, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1935-XIII, il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Conta di Barco », con sede in Orzintuovi, provincia di Brescia.

(2284)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione dell'Agro di Donnalucata (Ragusa).

Con decreto del 4 giugno 1935-XIII, n. 6286, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha approvato alcune modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione dell'Agro di Donnalucata (Ragusa), deliberate il 4 settembre 1932 dall'assemblea generale degli interessati per disciplinare la partecipazione ai benefici ed alle spese dell'Ente dei nuovi proprietari inclusi nel Consorzio in seguito all'ampliamento del suo comprensorio.

(2285)

CONCORSI**REGIA PREFETTURA DI PAVIA****Concorsi a posti di sanitario condotto.**

Il Prefetto della provincia di Pavia rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, che con bando in data 30 maggio corr. anno sono stati indetti, in esecuzione del decreto Ministeriale 15 aprile u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 99, i seguenti pubblici concorsi per nove posti di medico condotto e due posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile u. s.:

Medici condotti. — Pavia (condotta interna), stipendio annuo iniziale L. 12.000 oltre l'indennità caroviveri. — Mede (una condotta), stipendio annuo iniziale L. 12.000. — Arena Po, stipendio L. 12.000 con eventuale incarico di ufficiale sanitario. — Consorzio Cura Carpignano-Roncaro, stipendio L. 11.000, indennità annua di ambulatorio L. 300 ed eventuale incarico di ufficiale sanitario. — Zavattarello-Valverde, stipendio L. 12.000, indennità di ambulatorio L. 500 ed eventuale incarico di ufficiale sanitario. — S. Margherita Staffora, stipendio L. 12.000, indennità per due ambulatori L. 1000 ed eventuale incarico di ufficiale sanitario. — Zeme, stipendio L. 11.000, indennità ambulatorio L. 500 ed eventuale incarico di ufficiale sanitario. — Portalbera, stipendio L. 11.000, indennità ambulatorio L. 300 ed eventuale incarico di ufficiale sanitario. — Vellezzo Lomellina, stipendio L. 10.000, indennità ambulatorio L. 300.

Levatrici condotte. — Nicorvo, stipendio annuo iniziale L. 3.000 ed indennità caroviveri. — Cergnago, stipendio annuo iniziale L. 3.250.

Detti stipendi sono tutti suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo e si intendono al lordo delle trattenute e ritenute di legge.

Termine utile per la presentazione dei documenti: giorni 90 dal 30 maggio corrente anno.

Chiedere bando di concorso a questa Prefettura.

Pavia, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: LEONE.

(2270)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Concorso a posti di levatrice condotta.

Il Prefetto della provincia di Belluno con suo avviso n. 6343 del 27 maggio u. s. ha indetto pubblico concorso a posti di levatrice condotta per ciascuno dei seguenti comuni: Mel, Castellavazzo, Pieve d'Arpago, Quero, Ospitale.

Il termine utile per la presentazione delle domande, con la documentazione di rito, scade alle ore 18 del 15 agosto 1935.

Le domande dovranno essere dirette a S. E. il Prefetto, Div. III Sanità.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla Prefettura.

Il Prefetto.

(2272)

REGIA PREFETTURA DI FERRARA

Concorso a posti di levatrice condotta.

Con avviso in data 31 maggio 1935-XIII, è stato bandito il concorso per i posti di levatrice condotta nei seguenti Comuni:

Copparo: Stipendio L. 3000; assegno complementare variabile L. 1400; indennità caroviveri L. 700 (se coniugata).

Portomaggiore: Stipendio L. 3000; assegno complementare L. 1400.

S. Agostino: Stipendio L. 3000; indennità complementare L. 1400; indennità caroviveri L. 400.

Vigarano Mainarda: Stipendio L. 3000; indennità complementare L. 1400.

Tutti gli assegni s'intendono al lordo delle ritenute e riduzioni di legge.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti di rito, scade alle ore 18 del giorno 31 agosto 1935-XIII.

Ferrara, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: FESTA.

(2287)

Concorso a posti di medico condotto.

Con avviso in data 31 maggio 1935-XIII è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto nei seguenti Comuni:

Berra: Stipendio L. 9500; indennità cavalcatura L. 2500; assegno complementare L. 2220

Bondeno: Stipendio L. 8000; indennità trasporto L. 500; indennità servizio attivo L. 2000.

Comacchio: Stipendio L. 10.000; assegno complementare L. 2520; cavalcatura L. 2500.

Mesola: Stipendio L. 10.000; assegno complementare L. 2520; cavalcatura L. 2500.

Ro Ferrarese: Stipendio L. 9500; assegno complementare L. 3000; bicicletta L. 500 o cavalcatura od auto L. 2500.

Tutti gli emolumenti s'intendono al lordo delle ritenute e riduzioni di legge.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti di rito, scade alle ore 18 del giorno 31 agosto 1935-XIII.

Ferrara, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: FESTA.

(2288)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Concorso a posti di ostetrica condotta.

A tutto il 15 agosto 1935 è aperto pubblico concorso per titoli ed esami alle seguenti condotte ostetriche, vacanti in Provincia:

Arta (2° reparto); Campoformido; Chiusaforte; Grimacco e Drenchia (consorzio); Lusevera; Pradamano; Rigolato; Sacile (3° reparto); Sedegliano; Vito d'Asio (2° reparto).

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Regia prefettura di Udine (Ufficio del medico provinciale).

Udine, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TESTA.

(2289)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Concorso a sei posti di veterinario condotto.

È aperto un concorso per esame e titoli ai posti di veterinario condotto dei seguenti Comuni e Consorzi con lo stipendio controsegnato al lordo di tutte le ritenute di legge:

Consorzio Balzola, Morano Po e Villanova Monf. L. 6000; Consorzio Occimiano, Mirabello Monf. e Giarole L. 6000; Consorzio Rocchetta Ligure, Roccaforte, Mongiardino, Cabella, Carrega e Dernico L. 7000; Consorzio Sezzadio e Gamalero L. 6000; Comune di Oviglio L. 6000; Comune di Pontestura L. 6000.

Lo stipendio è aumentato delle indennità ed accessori stabiliti dai relativi regolamenti in corso di approvazione.

Gli aspiranti dovranno presentare, o far pervenire per mezzo della posta in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, i prescritti documenti non più tardi delle ore 17 del giorno 31 agosto 1935-XIII.

Età limite anni 35, salvo eccezioni di legge.

Il relativo bando è inserito integralmente nel Foglio annunci legali della prefettura di Alessandria e comunicato per la pubblicazione a tutte le prefetture del Regno ed ai Comuni interessati.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all'Ufficio sanitario della prefettura stessa.

Il Prefetto.

Concorso ai posti di coadiutore medico, assistente medico e assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria.

È aperto un concorso per esami e titoli ai posti di: coadiutore medico, assistente medico e assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria, con gli stipendi e assegni accanto a ciascuno indicati:

Coadiutore medico L. 14.000, con tre aumenti quadriennali di cui il primo di L. 500; il secondo di L. 700; il terzo di L. 800. Indennità servizio attivo L. 2500.

Assistente medico e assistente chimico, stipendio L. 12.000, con tre aumenti quadriennali rispettivamente di L. 400 il primo; L. 600 il secondo e L. 700 il terzo. Indennità di servizio attivo L. 2000.

Gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, i prescritti documenti non più tardi delle ore 17 del giorno 31 agosto 1935-XIII.

Età limite anni 35, salvo eccezioni di legge.

Il relativo bando è inserito integralmente nel Foglio annunci legali della prefettura di Alessandria e comunicato per la pubblicazione a tutte le prefetture del Regno ed ai Comuni interessati.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all'Ufficio sanitario della prefettura stessa.

Il Prefetto.

Concorso a 28 posti di medico condotto.

È aperto un concorso per titoli e per esami ai posti di medico condotto dei seguenti Comuni e Consorzi, con lo stipendio controsegnato, al lordo di tutte le ritenute di legge:

Alessandria, Rovereto L. 6000; Orti L. 6000; S. Bartolomeo L. 7000; S. Giuliano L. 7000; Acqui; Visone L. 6000; Borgo S. Martino L. 7000;

Brignano Frazzato L. 8000; Cabella Ligure L. 8000; Carezzano e Costa Vescovato L. 7000; Casalecchio L. 7000; Casale Monferrato; S. Maria del Tempio L. 7000; S. Germano L. 7000; Castelletto d'Orba L. 7000; Frassinello Olivola L. 7000; Giarole L. 7000; Lerma e Casaleggio Boiro L. 7000; Mombello Monferrato; prima condotta L. 7000; seconda condotta L. 7000; Ovada; prima condotta L. 6000; seconda condotta L. 7000; Pareto Mioglia L. 7000; Parodi Ligure L. 7000; Predosa L. 7000; Sale L. 7000; Silvano d'Orba L. 7000; Tagliolo Belforte L. 7000; Trissobbio L. 7000; Villalvernia L. 7000.

Lo stipendio è aumentato delle indennità ed accessori stabiliti dai relativi regolamenti in corso di approvazione.

Gli aspiranti dovranno presentare, o far pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, i prescritti documenti non più tardi delle ore 17 del giorno 31 agosto 1935-XIII.

Età limite anni 35, salvo eccezioni di legge.

Il relativo bando è inserito integralmente nel Foglio annunzi legali della prefettura di Alessandria e comunicato per la pubblicazione a tutte le prefetture del Regno ed ai Comuni interessati.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all'Ufficio sanitario della prefettura stessa.

Il Prefetto.

Concorso a 35 posti di levatrice condotta.

È aperto un concorso per esame e titoli ai posti di levatrice condotta dei seguenti Comuni e Consorzi, con lo stipendio controretrato al lordo di tutte le ritenute di legge:

Alessandria: Borgoglio Rovereto L. 3000; Orti L. 3000; Casalebagliano e Villadelfore L. 3000; Alice Belcolle L. 1600; Aitavilla Monferrato L. 2200; Cabella Ligure L. 1600; Carrega L. 2200; Casale Sobborgo Popolo L. 3000; terzo distretto L. 3000; Casalenoceto L. 1600; Cassinelle L. 2200; Castellazzo Bormida L. 2200; Cavatore L. 1200; Fraconalto L. 1600; Gabiano L. 2200; Grondona L. 1200; Malvicino L. 2200; Molino Alzano L. 2200; Montaldeo L. 1200; Montegioco L. 1200; Montemarzino L. 1200; Morbello L. 1600; Murisengo-Robella L. 3000; Ottiglio L. 1600; Pasturana L. 1200; Piovera L. 1600; Ponti, Mombaldone, Castelletto d'Erro e Montechiaro Denice L. 3000; Pozzolgroppo L. 1200; Rocchetta Ligure, Mongiardino e Roccaforte Ligure L. 3000; Sale L. 1200; Sardigliano L. 1200; Spineto Scrivia L. 1600; Stazzano L. 1200; Sezzadio L. 2200; Vignole Borbera L. 1600.

Lo stipendio è aumentato delle indennità ed accessori stabiliti dai relativi regolamenti in corso di approvazione.

Le aspiranti dovranno presentare, o far pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, i prescritti documenti non più tardi delle ore 17 del giorno 31 agosto 1935-XIII.

Età limite anni 35, salvo eccezioni di legge.

Il relativo bando è inserito integralmente nel Foglio annunzi legali della prefettura di Alessandria e comunicato per la pubblicazione a tutte le prefetture del Regno ed ai Comuni interessati.

Per chiarimenti ed informazioni le aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio sanitario della prefettura stessa.

Il Prefetto.

(2290)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Concorsi a posti di sanitario condotto.

Il prefetto della provincia di Belluno con suo avviso n. 6342, del 27 maggio 1935-XIII, ha indetto pubblico concorso a posti di medico condotto per ciascuno dei seguenti Comuni:

1. Consorzio di S. Nicolò Comelico e Danta;
2. Consorzio di Forno di Canale;
3. Consorzio di Vigo di Cadore, Lozzo e Lorenzago;
4. Comune di Livinallongo.

Il termine utile per la presentazione delle domande, con la documentazione di rito, scade alle ore 18 del 15 agosto 1935-XIII.

Le domande dovranno essere dirette a S. E. il prefetto, Div. III - Sanità.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla prefettura.

Il Prefetto.

(2292)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Concorso ad un posto di veterinario condotto.

Il prefetto della provincia di Viterbo con decreto del 23 maggio 1935-XIII, n. 10225, ha bandito il concorso per il posto di veterinario condotto nel comune di Montefiascone.

Il concorso avrà luogo per titoli ed esame e si svolgerà secondo le norme del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sui programmi approvati dal Ministero dell'interno, con decreto 15 aprile 1935-XIII.

Al posto è assegnato lo stipendio annuo di L. 7500 e L. 840 annue per indennità di caroviveri. Il tutto è soggetto alle ritenute di legge.

Il Comune provvede direttamente alla spesa per il mezzo di trasporto.

Domanda e documenti di rito, debitamente legalizzati, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data del bando di concorso.

Per informazioni rivolgersi alla prefettura.

(2293)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Concorsi a posti di sanitario condotto.

A tutto il 10 agosto 1935 è aperto pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico condotto vacanti in Provincia:

Barcis ed Andreis (Consorzio); Buttrio; Casarza della Delizia; Frisanco; Maniago (secondo reparto); Marano Lagunare; Montereale Cellina; Paularo; Prata di Pordenone; Rigolato; S. Giorgio Nogaro (secondo reparto); Travesio; Tricesimo; Vivaro.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Regia prefettura di Udine (Ufficio del medico provinciale).

Udine, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TESTA

Concorsi a posti di veterinario condotto.

A tutto il 10 agosto 1935 è aperto pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto, vacanti in Provincia:

Condotta veterinaria consorziale di Codroipo.
Condotta veterinaria consorziale di Claut.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Regia prefettura di Udine (Ufficio del veterinario provinciale).

Udine, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TESTA

(2295)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Concorso a n. 29 posti di levatrice condotta.

È aperto il concorso a n. 29 posti di levatrice condotta nei seguenti Comuni:

1. Un posto di levatrice condotta nel comune di Aidomaggiore, avente l'estensione di ettari 4133 e la popolazione di 950 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio di lire annue 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

2. Un posto di levatrice condotta nel comune di Ardauili avente estensione di ettari 2054 e la popolazione di 1700 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio di L. 5000 annue, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

3. Un posto di levatrice condotta nel comune di Arrungia avente estensione di ettari 5078 e la popolazione di 1172 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio di L. 5000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

4. Un posto di levatrice condotta nel comune di Assemini, avente estensione di ettari 11749 e la popolazione di 4086 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

5. Un posto di levatrice condotta nel comune di Busachi, avente estensione di ettari 7805 e la popolazione di 3792 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni oltre l'assegno annuo di trasporto di L. 1500.

6. Tre posti di levatrice condotta nel comune di Cagliari, avente l'estensione complessiva di ettari 14187 e la popolazione di 101.600. A ciascun posto è annesso lo stipendio annuo di L. 2800 oltre L. 610 per servizio attivo. Lo stipendio è aumentabile di un decimo per ogni triennio e per quattro trienni.

7. Un posto di levatrice condotta nel comune di Capoterra, avente estensione di ettari 6825 e la popolazione di 3228 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

8. Un posto di levatrice condotta nel comune di Dolianova, avente estensione di ettari 8460 e la popolazione di 4313 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

9. Un posto di levatrice condotta nel comune di Domusdemaria, avente estensione di ettari 9667 e la popolazione di 819 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

10. Un posto di levatrice condotta nel comune di Donori, avente estensione di ettari 3516 e la popolazione di 1179 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

11. Un posto di levatrice condotta nel comune di Eumisti maggiore (frazione Bugerru) avente estensione territoriale complessiva di ettari 12.277 e la popolazione di 6324 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

12. Un posto di levatrice condotta nel comune di Fordongianus, avente estensione di ettari 3596 e la popolazione di 1866 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni, oltre l'assegno annuo di trasporto di L. 1500.

13. Un posto di levatrice condotta nel comune di Gonnestrampata, avente estensione di ettari 3975 e la popolazione di 2274 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 5000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni, oltre l'assegno annuo di trasporto di L. 1000.

14. Un posto di levatrice condotta nel comune di Iglesias (frazione Nebida) avente estensione di ettari 28.490 complessiva e la popolazione della frazione di 2000 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 5500 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

15. Un posto di levatrice condotta nel comune di Neoneli, avente estensione di ettari 4799 e la popolazione di 1052 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

16. Un posto di levatrice condotta nel comune di Oristano, avente estensione di ettari 13.218 complessive e la popolazione di 13.504 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4500 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

17. Un posto di levatrice condotta nel comune di Pabillonis, avente estensione di ettari 3756 e la popolazione di 1813 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

18. Un posto di levatrice condotta nel comune di Paulilatino, avente estensione di ettari 10.080 e la popolazione di 3164 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 5000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

19. Un posto di levatrice condotta nel comune di S. Nicolò Gerrei, avente estensione di ettari 6263 e la popolazione di 1258 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

20. Un posto di levatrice condotta nel comune di Santadi, avente estensione di ettari 18.567 e la popolazione di 5496 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni, oltre l'assegno annuo di trasporto di L. 1000.

21. Un posto di levatrice condotta nel comune di Seneghe, avente estensione di ettari 5790 e la popolazione di 2376 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 5000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

22. Un posto di levatrice condotta nel comune di Santulussurgiu, avente estensione di ettari 9976 e la popolazione di 4198 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

23. Un posto di levatrice condotta per il consorzio di Sordiana-Soleminis avente estensione di ettari complessive 6840 e la popolazione di 1962 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 5000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni, oltre l'assegno annuo di trasporto di L. 500.

24. Un posto di levatrice condotta nel comune di Teulada, avente estensione di ettari 24.558 e la popolazione di 4701 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

25. Un posto di levatrice condotta nel comune di Villanovafranca, avente estensione di ettari 2745 e la popolazione di 1577 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

26. Un posto di levatrice condotta nel comune di Villasalto, avente estensione di ettari 13.071 e la popolazione di 2325 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4000 aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

27. Un posto di levatrice condotta nel comune di Villaspesiosa, avente estensione di ettari 2734 e la popolazione di 661 abitanti. Al posto è annesso lo stipendio annuo di L. 4500, aumentabile di un decimo per ogni quinquennio e per quattro quinquenni.

Tutti gli stipendi e gli assegni suindicati sono soggetti alle decurtazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e sono al lordo della ritenuta di R. M.

Scadenza del concorso ad ore 12 del 15 agosto 1935.

Documenti di rito; limiti di età anni 32, salvo eccezioni previste dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

L'esame avrà luogo secondo il programma approvato con decreto Ministeriale 15 aprile 1935.

Il prefetto: DEL NERO.

(2338)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Concorso a posti di levatrice condotta.

Con decreto prefettizio n. 14531 San. del 30 maggio 1935-XIII, è stato bandito il concorso per i posti di levatrice condotta nei seguenti Comuni della provincia di Mantova: Bagnolo San Vito, Roncoferraro (condotta consorziale di Governolo), Viadana (Cizzolo e Cavallara), Quingentole, Borgofranco sul Po, Rodigo (Rivalta), Castelfreddo (condotta di Levante), San Benedetto Po (Portiolo), Qui-stello (Bondanello), Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Mantova (II Reparto).

Il concorso scade l'8 agosto 1935-XIII.

Le modalità del concorso ed i documenti da presentarsi alla Regia prefettura di Mantova sono quelli indicati dal R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Per informazioni rivolgersi alla Regia prefettura di Mantova - Ufficio del medico provinciale.

Il Prefetto.

(2333)

Concorso a posti di medico condotto.

Con decreto prefettizio n. 14411 San. del 30 maggio 1935-XIII è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto nei seguenti Comuni della provincia di Mantova: Casalromano, Casteldario, Castiglione delle Stiviere, Ceresara, Piubega, Sermide, Suzzara (capoluogo), Suzzara (Tabellano), Viadana.

Il concorso stesso scade l'8 agosto 1935-XIII.

Le modalità del concorso ed i documenti da presentarsi alla Regia prefettura di Mantova sono quelli indicati dal R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Per informazioni rivolgersi alla Regia prefettura di Mantova - Ufficio del medico provinciale.

Il Prefetto.

(2334)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore.

SANTI RAFFAELE, gerente.